Roma, 13 febbraio 2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE

FINANZE

Dipartimento per le Politiche Fiscali Ufficio Federalismo Fiscale

Prot. n. 1376 -2007/DPF/UFF

A Xy....

OGGETTO: Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art. 1, commi da 224 a 241. Primi chiarimenti sull'applicazione delle disposizioni agevolative in materia di ecoincentivi.

Sono pervenuti allo scrivente diversi quesiti in ordine all'applicazione delle norme contenute nell'art. 1, commi da 224 a 241, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che riconoscono una serie di agevolazioni in materia di incentivi all'acquisto di autoveicoli a basso impatto ambientale, a fronte della sostituzione di veicoli con maggiore tasso inquinante, cosiddetti "ecoincentivi".

Con la presente, si forniscono i primi necessari chiarimenti.

1. AGEVOLAZIONI PER LA ROTTAMAZIONE SENZA SOSTITUZIONE DI VEICOLI NON ECOLOGICI (COMMI 224 E 225 DELLA LEGGE FINANZIARIA PER IL 2007)

L'art. 1 della legge finanziaria per il 2007, nei commi dal 224 al 236, ha introdotto una serie di agevolazioni a finalità ambientale, dirette allo svecchiamento del parco veicoli circolanti, mediante l'incentivazione alla rottamazione dei veicoli maggiormente inquinanti, di categoria "Euro 0" o "Euro 1", la quale può avvenire con o

senza sostituzione del veicolo rottamato con un corrispondente veicolo nuovo. Le stesse norme prevedono, inoltre, l'incentivazione all'acquisto di veicoli ad alimentazione ecologica.

In particolare, i commi 224 e 225 della legge finanziaria introducono per la prima volta nel nostro ordinamento l'istituto dell'incentivo alla rottamazione di un autoveicolo non ecologico, adibito al trasporto promiscuo, anche senza la necessità di effettuare il contestuale acquisto di un veicolo nuovo, per usufruire delle agevolazioni.

Le citate norme producono effetti a decorre dal 1° gennaio 2007 e, pertanto, solo per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo consegnati a partire dalla predetta data ad uno dei centri autorizzati di cui all'art. 3, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, può essere riconosciuto il contributo pari al costo di demolizione e, comunque, nei limiti di 80 euro per ciascun veicolo.

Il comma 224 prevede che il soggetto che intenda rottamare il proprio autoveicolo "Euro 0" o "Euro 1" non sia tenuto a pagare il centro autorizzato per gli oneri di rottamazione. I mancati introiti, nella misura massima prevista di euro 80 per ciascun veicolo, saranno recuperati dal centro autorizzato come credito d'imposta da utilizzare in compensazione. La procedura per poter fruire del credito di imposta in parola è disciplinata dal successivo comma 231, il quale prevede - tra l'altro - che detto credito possa essere utilizzato a decorrere dal giorno in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico (PRA) l'originale del certificato di proprietà.

Strettamente collegate al comma 224 sono, poi, le disposizioni contenute nel comma 225, laddove è previsto che coloro i quali effettuano la rottamazione, senza sostituzione del veicolo, possono richiedere, quale agevolazione ulteriore e a condizione di non essere intestatari di altri veicoli registrati, il totale rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale nell'ambito del comune di residenza e di domicilio, di durata pari ad una annualità. E' importante sottolineare che l'unico abbonamento in questione deve riguardare solo l'ambito comunale e non può essere esteso a fasce di percorrenza intercomunale.

Va precisato, inoltre, che dal tenore letterale delle disposizioni contenute nei commi 224 e 225, si rileva che non è contemplata l'ipotesi che il veicolo oggetto di rottamazione appartenga ad un familiare convivente, come, invece, è previsto in altre norme in tema di ecoincentivi contenute nella stessa legge finanziaria. Pertanto, condizione necessaria, ai fini dell'applicazione dei commi 224 e 225, è che

l'autoveicolo portato alla rottamazione appartenga al medesimo soggetto che usufruisce delle prescritte agevolazioni del caso.

Occorre aggiungere che il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, entrato in vigore il 2 febbraio 2007, all'art. 14 prevede che il contributo concesso dal comma 224 e il beneficio previsto dal successivo comma 225 dell'art. 1 della legge n. 296, si applicano, oltre che agli autoveicoli per il trasporto promiscuo, anche alla rottamazione delle autovetture, immatricolate come "Euro 0" o "Euro 1", che sono consegnate ad un demolitore a partire dal 2 febbraio e fino al 31 dicembre 2007.

La norma dispone, altresì, che le agevolazioni in questione si applichino purchè non si acquisti un veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data di rottamazione.

Ne consegue che, per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo portati alla rottamazione a partire dal 2 febbraio 2007, si applicano le regole soprariportate.

2. REQUISITI SOGGETTIVI PER USUFRUIRE DELLE AGEVOLAZIONI

In tema di ambito soggettivo di applicazione delle agevolazioni, per quanto concerne l'incentivo alla sostituzione di un veicolo maggiormente inquinante con l'acquisto di un veicolo nuovo, la legge n. 296 del 2006, prevede, ai commi 226 e 227, la possibilità che il veicolo da demolire possa appartenere anche ad un familiare convivente con colui che richiede le agevolazioni, purché sia presente nello stato di famiglia di quest'ultimo.

Si rammenta, preliminarmente, che i commi 226 e 227, riguardano, rispettivamente:

- il contributo di euro 800 concesso per l'acquisto di autovetture nuove immatricolate come "Euro 4" o "Euro 5" che emettono non oltre 140 grammi di C02 al chilometro, con relativa rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolati come "Euro 0" o "Euro 1" ed all'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per due o tre annualità a seconda che gli autoveicoli acquistati abbiano una cilindrata superiore o inferiore a 1300 cc.
- il contributo di euro 2000 concesso per l'acquisto di autocarri nuovi, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come

"Euro 4" o "Euro 5" con relativa demolizione di veicoli immatricolati come "Euro 0" o "Euro 1" con veicoli nuovi a minor impatto ambientale.

Ritornando al quesito posto, si ritiene che la presenza del familiare convivente nello stato di famiglia di colui che richiede le agevolazioni, sia condizione necessaria ed inderogabile al fine di rendere applicabile l'agevolazione nell'ipotesi in cui il veicolo da rottamare appartenga ad un soggetto diverso dall'acquirente del veicolo nuovo.

In aderenza alla locuzione utilizzata dal legislatore, inoltre, non si ritiene assimilabile alla dizione "familiare convivente" la persona fisica, socio, amministratore, sindaco o titolare di altre cariche in una società che acquisti un veicolo nuovo mediante la rottamazione di un veicolo intestato alla predetta società.

Né, viceversa, le norme in questione consentono l'applicazione delle agevolazioni in parola all'ipotesi di acquisto di un veicolo nuovo da parte di una società a fronte della rottamazione di un corrispondente veicolo intestato ad una persona fisica in organico nella società stessa.

Altra casistica rilevante in tema di requisiti soggettivi, è quella relativa all'ipotesi di veicolo portato alla rottamazione intestato ad un soggetto deceduto. In tali casi l'acquirente, in qualità di successore, subentra in tutti i diritti e obblighi facenti capo al *de cuius* e, conseguentemente, è ammissibile ai benefici della legge finanziaria.

La titolarità del diritto deve essere comprovata mediante la produzione di una copia fotostatica della dichiarazione di successione o di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio recante le indicazioni utili all'individuazione dell'erede o, infine, di una autocertificazione, resa ai sensi del d. P. R. 28 dicembre 2000, n. 445.

L'interpretazione fornita è applicabile anche nell'ipotesi in cui la successione non sia stata ancora chiusa e vi siano più soggetti chiamati all'eredità. In tale caso, va ricordato che il beneficio potrà comunque essere accordato una sola volta per ogni veicolo da rottamare. Pertanto, nel caso di più eredi, soltanto uno di essi potrà richiedere le agevolazioni, dietro il consenso degli altri coeredi. Ne consegue che la documentazione da produrre a riprova della qualità di erede, dovrà, altresì, contenere l'espressa autorizzazione alla richiesta di agevolazione da parte degli altri chiamati all'eredità.

Detta documentazione sarà acquisita dal PRA ai sensi del comma 230, ultimo periodo, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ove è previsto, infatti, che "L'ente

gestore del pubblico registro automobilistico acquisisce le informazioni relative all'acquisto del veicolo che fruisce dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e del veicolo avviato alla demolizione in via telematica, le trasmette in tempo reale all'archivio nazionale della tasse automobilistiche ed al Ministero dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, i quali provvedono al necessario scambio dei dati".

Da ultimo, va chiarito che le norme in commento, producono effetti, per le fattispecie previste nei commi da 224 a 228, nei diversi termini temporali ivi individuati. Così, ad esempio, si potrà beneficiare del contributo di cui ai commi 224 e 225, per le successioni aperte dal 1° gennaio 2007, mentre le agevolazioni previste dai commi 226 e 227 possono essere concesse alle successioni aperte dal 3 ottobre 2006, data prevista dal successivo comma 229.

Per entrambi i casi, il termine finale di fruizione dei benefici è fissato al 31 dicembre 2007.

E' stato, inoltre, chiesto se sia possibile usufruire dei benefici in esame nel caso di acquisto di un veicolo nuovo da cointestare a due soggetti, di cui uno solo è proprietario del veicolo da consegnare per la rottamazione.

In proposito, si ritiene che i benefici in questione, possono essere accordati, poiché le norme sugli ecoincentivi non pongono alcun limite alla possibilità di acquistare in comproprietà un veicolo nuovo e di consegnarne per la rottamazione un altro intestato solo ad uno dei nuovi proprietari o ad un familiare convivente con uno dei nuovi proprietari e presente nel suo stato di famiglia.

Detta interpretazione è applicabile anche al caso inverso, ovvero quello in cui viene consegnato per la rottamazione un veicolo intestato a due o più persone non legate da un rapporto di familiarità e ne viene acquistato uno nuovo intestato ad uno solo di detti soggetti o ad un familiare convivente con uno di loro.

A tal proposito, è appena il caso di evidenziare l'opportunità del rilascio di una "dichiarazione di consenso" da parte degli altri soggetti comproprietari del veicolo avente un'intestazione plurisoggettiva, al fine di tutelare l'eventuale interesse contrario alla rottamazione dell'autoveicolo da parte di alcuno di essi.

Ai fini del controllo relativo al necessario collegamento tra il veicolo portato alla rottamazione e quello acquistato, si ritiene applicabile la disposizione del comma

230 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2007, e, quindi, sarà compito del PRA acquisire tutta la documentazione connessa alla rottamazione.

Un ulteriore quesito riguarda la possibilità di applicare i benefici previsti dai commi 226, 227 e 228, anche al locatario finanziario.

Al riguardo va preliminarmente constatata la prevalente natura finanziaria dell'operazione di *leasing*, che rappresenta, concretamente, una modalità di finanziamento dell'acquisto di un bene. Il contratto conferisce all'utilizzatore tutte le facoltà possessorie tipiche del proprietario anche se la formale proprietà del bene resta in capo alla società di *leasing*. Tanto è vero che, in ambito comunitario è stata affermata la "tendenziale equivalenza tra l'acquisizione o realizzazione del bene in proprio e quella effettuata tramite contratto di leasing", (sentenza della Corte di Giustizia UE 6 febbraio 2003, causa C/185-/01).

Alla luce delle considerazioni appena svolte e tenuto conto delle finalità perseguite dalla norma sugli ecoincentivi presenti nella legge finanziaria, si ritiene che agevolazioni in commento possono essere riconosciute anche ai soggetti che stipulano un contratto di *leasing* avente ad oggetto un veicolo.

Né sembra possa essere d'ostacolo a quanto sopra affermato il disposto del penultimo periodo del comma 231 dell'art. 1 della legge n. 296 ove si dispone che : "Il contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per gli acquisti dei veicoli la cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa". Difatti, come precedentemente osservato, l'attività della società di leasing non consiste nello scambio di veicoli, bensì nella concessione di finanziamenti per il loro acquisto.

Va, tuttavia, evidenziato che, in virtù della sostanziale equivalenza tra proprietario e locatario finanziario, i benefici in esame devono essere goduti nella loro interezza da quest'ultimo e non dalla società di *leasing*.

3. AMBITI OGGETTIVI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

E' stato chiesto di conoscere quale documentazione possa fungere da titolo valido per individuare la data di acquisto del veicolo nuovo, indicata nella norma quale momento per il riconoscimento delle agevolazioni.

Per una migliore comprensione della problematica in esame è indispensabile ricordare il testo del comma 229, secondo periodo, dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, ove si afferma che: "Le disposizioni di cui ai commi 226 e 227 hanno validità per i veicoli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le disposizioni di cui al comma 228 hanno validità per i veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto contratto è stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e fino al 31 dicembre 2009, con possibilità di immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010".

La norma prevede due distinte condizioni per il riconoscimento delle agevolazioni:

- la data del contratto stipulato tra venditore ed acquirente;
- la data di immatricolazione del veicolo.

La data di acquisto del veicolo, che coincide con quella di stipula del contratto tra venditore ed acquirente, non deve essere successiva:

- al 31 dicembre 2007, per le fattispecie di cui ai commi 226 e 227;
- al 31 dicembre 2009 per quelle del successivo comma 228.

Si deve sottolineare che la fissazione del termine dell'avvenuta immatricolazione al 31 marzo 2008 o al 31 marzo 2010, consente di superare gli eventuali ritardi tecnici che possono verificarsi sia nella consegna del veicolo che nella relativa immatricolazione.

La previsione di un termine ultimo per l'immatricolazione dei veicoli oggetto di agevolazione rappresenta, quindi, una condizione aggiuntiva a quella relativa alla data di acquisto ed assume rilevanza, ai fini della concessione dei benefici in esame, per i soli veicoli che, pur acquistati entro il 31 dicembre del competente anno, non siano stati ancora immatricolati alla stessa data.

Occorre precisare il titolo valido per dimostrare la data di acquisto del veicolo è il contratto di acquisto o di qualsiasi atto o documento in uso nella pratica commerciale, purché impegnativo tra le parti e comprovante, in modo non equivoco, l'effettivo acquisto del veicolo. Detta documentazione deve essere prodotta al PRA ai sensi del comma 230 dell'art. 1 della legge finanziaria per poter permettere di associare il veicolo acquistato con quello avviato alla demolizione ai fini del controllo della spettanza dei benefici.

E' stato, inoltre, posto il quesito riguardante l'applicabilità o meno dei benefici inerenti l'acquisto di veicoli nuovi, con rottamazione di veicoli non ecologici, per coloro che effettuano le richieste di formalità al PRA dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di immatricolazione del veicolo, prevista dall'art. 93 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Si ritiene che in questo caso non possano essere riconosciuti i benefici in esame, poiché il termine di 60 rappresenta un termine perentorio entro il quale la procedura di iscrizione dei veicoli al PRA deve concludersi, come anche affermato dalla stessa legge finanziaria al comma 323, con riferimento alle procedure degli ecoincentivi relativi alle annualità 2002-2003.

Ulteriori perplessità riguardano il rispetto della cosiddetta "regola degli aiuti de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001" prevista dal comma 229 della legge n. 296 del 2006.

Tale regola è diretta al soggetto, persona fisica o giuridica, che, acquistando un veicolo per l'attività di impresa, è tenuto all'osservanza del limite massimo di agevolazioni fruibili in un triennio, oltre il quale le stesse si trasformano in aiuto di Stato. Detto limite è attualmente fissato in € 200.000 ai sensi del regolamento (CE) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

I suddetti soggetti, sono tenuti a presentare, a norma del citato comma 230, al PRA la certificazione di cui al d. P.R. n. 445 del 2000, in cui si attesta il rispetto della regola comunitaria in argomento.

Altra problematica evidenziata in sede di applicazione delle norme in oggetto, riguarda la possibilità di considerare, come nuovi, ai fini della concessione delle agevolazioni in parola, anche i veicoli cosiddetti *a "Km zero"*.

Al riguardo, si ritiene che non possa essere riconosciuta alcuna agevolazione per i veicoli in questione, in quanto detti veicoli non possono essere considerati nuovi dal momento che risultano già immatricolati. Infatti, le norme contenute nei commi 226, 227 e 228, fanno chiaramente riferimento a veicoli che devono essere ancora immatricolati. Nessun rilevanza assume in tal senso quanto espresso nell'art. 38, comma 4, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che, considera nuovi i mezzi di trasporto che abbiano percorso meno di seimila chilometri e la cui cessione sia stata effettuata entro il termine di sei

mesi dalla data di prima immatricolazione, poiché detta disposizione è applicabile esclusivamente ai fini IVA.

E' stato, inoltre, posto il problema se, ai fini dell'ottenimento dei benefici, sia possibile effettuare la demolizione di un veicolo in un periodo di tempo anteriore alla data del contratto di acquisto del veicolo nuovo.

Al riguardo, si osserva, innanzitutto, che le disposizioni della legge finanziaria relative agli ecoincentivi riportano tutte il termine "sostituzione", il quale prefigura la necessità di un stretto collegamento tra la consegna del veicolo da rottamare e l'acquisto del veicolo nuovo.

Occorre, però, considerare la preminente finalità delle disposizioni in esame, che è quella di incentivare la demolizione del parco dei veicoli circolante maggiormente inquinanti. Pertanto, si può ritenere che anche la rottamazione del veicolo avvenuta in un periodo antecedente l'acquisto del veicolo nuovo, realizzi le condizioni di legge e consenta il riconoscimento dell'agevolazione. Resta fermo, comunque, che sia la rottamazione che il successivo acquisto, devono avvenire nel periodo previsto dalla norme di cui ai commi 226 e 227 della legge finanziaria, ovvero tra il 3 ottobre 2006 ed il 31 dicembre del 2007.

In quest'ultimo caso, si ritiene ammissibile che la rottamazione del veicolo possa essere effettuata anche direttamente dal proprietario e non mediante l'intervento del venditore del veicolo nuovo.

Al fine di consentire il necessario collegamento tra la cessazione del veicolo rottamato e l'acquisto del veicolo nuovo il soggetto che ha già provveduto alla rottamazione del veicolo è tenuto a produrre al venditore del veicolo nuovo, il certificato di rottamazione, previsto dal comma 232 della legge n. 296 del 2006.

Un altro quesito è relativo al riconoscimento delle agevolazioni in parola ad una società che effettui la rottamazione di un veicolo e ne acquisti uno nuovo, nell'ipotesi in cui la società stessa abbia variato la denominazione sociale senza, tuttavia, aggiornare detto dato al PRA.

A tal proposito, va osservato che il cambio della denominazione sociale rientra tra le fattispecie modificative dei segni distintivi dell'impresa che non fanno mutare la soggettività giuridica della stessa, sia sotto il profilo civilistico che fiscale. Peraltro, le suddette variazioni sono soggette all'iscrizione presso il Registro delle imprese

competente per territorio, con valore di efficacia verso i terzi. Ne consegue che quest'ultima condizione debba ritenersi sufficiente a garantire certezza di diritto in materia di individuazione del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

A conferma di ciò, sovviene la circostanza che il codice fiscale, il quale rappresenta l'identificativo del soggetto proprietario del veicolo all'interno dell'archivio delle tasse automobilistiche, non muta nell'ipotesi in cui la società cambi la propria denominazione, consentendo a tutti gli effetti l'identificazione del proprietario del veicolo, anche a seguito di tale circostanza.

Inoltre, viene chiesto se sia o meno essenziale ai fini del riconoscimento dei benefici in esame, che il venditore integri, ai sensi del comma 230 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, la documentazione da presentare al PRA con la copia del certificato di rottamazione, in considerazione dei possibili ritardi nella consegna del certificato in questione.

Sul punto si ritiene che la lettera c) del comma 230, che richiede espressamente che la "copia del certificato di rottamazione" deve essere presentata entro il temine di 60 giorni, previsto dall'art. 93 del D. lgs. n. 285 del 1992, vada interpretata compatibilmente con le attuali modalità informatiche di trasmissione e di conservazione di tali informazioni in uso. Viene esclusa, pertanto, la possibilità di presentazione di un'autocertificazione, mentre si ritiene equivalente alla copia del certificato di rottamazione il certificato di proprietà con annotata la cessazione della circolazione del veicolo.

Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento al comma 232, ove si prevede, alla lettera c), la conservazione, tra l'altro, della copia della domanda di cancellazione per demolizione e della copia del certificato di proprietà rilasciato dal PRA relativi al veicolo demolito. Sarà quindi sufficiente conservare copia del certificato di proprietà con annotata la cessazione della circolazione del veicolo.

Ulteriori dubbi portati all'attenzione dello scrivente riguardano l'esatta interpretazione da dare alle disposizioni contenute nel comma 228 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006 che riconoscono un contributo di euro 1.500 per l'acquisto, senza rottamazione, di veicoli nuovi ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica o ad idrogeno. Detto contributo è aumentato di euro 500 se il

veicolo è acquistato "nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di Co2 inferiori a 120 grammi per chilometro". In particolare, viene chiesto su quale modalità di alimentazione debba essere considerato il limite di emissione di anidride carbonica (CO2).

Al riguardo, si chiarisce che, il rispetto dello spirito della norma induce ad ritenere che il limite di emissioni a cui fare riferimento è quello relativo al tipo di alimentazione meno inquinante che è riportato e codificato nella carta di circolazione.

Il limite in questione, nel caso di alimentazione ibrida (elettrico-benzina o idrogeno-benzina) deve essere valutato in relazione al dato di emissione di Co2 risultante dalla carta di circolazione.

Per i veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica o ad idrogeno, non riscontrandosi emissioni di Co2 il beneficio si applica nella misura piena di euro 2000.

4. IL CUMULO DELLE AGEVOLAZIONI

L'ultimo periodo del comma 228 dispone che i benefici del comma in parola siano cumulabili con quelli previsti per la rottamazione con contestuale acquisto di veicolo nuovo, ai sensi dei commi 226 e 227.

A mero titolo esemplificativo, si può rappresentare il caso in cui, a fronte dell'acquisto di un'autovettura ad alimentazione ecologica, si proceda alla rottamazione di un veicolo immatricolato "Euro 0" o "Euro 1". In tale ipotesi, al contributo di euro 1500 o 2000, previsto dal comma 228, a seconda dei casi di specie, deve essere sommato sia il contributo di euro 800 e sia l'esenzione dalla tassa automobilistica per due o tre anni, a seconda che il veicolo nuovo abbia una cilindrata, rispettivamente, superiore o inferiore a 1300 cc, previsti dal comma 226. Comunque, per ottenere la cumulabilità con il comma 226, le emissioni di CO2 devono risultare non superiori a 140 g/Km con riferimento al tipo di alimentazione più ecologica.

Analogo ragionamento vale per il cumulo di benefici del comma 228 con quelli del comma 227, per il caso di autocarri di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate.

Ad ogni buon conto, allo scopo di offrire un quadro complessivo di più agevole lettura delle condizioni di applicazione delle diverse misure agevolative in esame, si fornisce di seguito una tabella riepilogativa.

COMMI	AGEVOLAZIONE
228	Contributo di euro 1500 per l'acquisto di autovetture e
primo periodo	veicoli ad alimentazione ecologica.
228	Contributo complessivo di euro 2000, per l'acquisto di
secondo periodo	autovetture e veicoli ad alimentazione ecologica con
	emissioni inferiori a 120 di Co2 grammi per chilometro.
226 e 228	Contributo di euro 1500, più quello di euro 800, più esenzione dalla tassa automobilistica per anni 2 in caso di rottamazione di un veicolo "Euro 0" o "Euro 1" a fronte di acquisto di un'autovettura ad alimentazione ecologica con emissioni non superiori a 140 grammi di CO2 per chilometro, con riferimento al tipo di alimentazione più ecologica. L'esenzione è estesa di un altro anno nel caso in cui la autovettura acquistata, ad alimentazione ecologica, abbia cilindrata inferiore a 1300 cc.
	Contributo di euro 2000 più quello di euro 800 più esenzione dalla tassa automobilistica per 2 anni in caso di rottamazione di un veicolo "Euro 0" o "Euro 1" a fronte di acquisto di un'autovettura ad alimentazione ecologica con emissioni inferiori a 120 grammi di CO2 per chilometro, con riferimento al tipo di alimentazione più ecologica. L'esenzione è estesa di un altro anno nel caso in cui la autovettura acquistata, ad alimentazione ecologica, abbia cilindrata inferiore a 1300 cc.
	Il suddetto limite di cilindrata non si applica alle autovetture o autoveicoli acquistate da soggetti che appartengono a famiglie con almeno 6 componenti, che, però, non risultino intestatari di altra autovettura o autoveicolo.
227 e 228	Contributo di euro 1500 più quello di euro 2000 in caso di rottamazione di un autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate "Euro 0" o "Euro 1" a fronte di acquisto di un veicolo del medesimo peso complessivo, ad alimentazione ecologica.
	Contributo di euro 2000 più euro 2000 in caso di rottamazione di un autocarro di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate "Euro 0" o "Euro 1" a fronte di acquisto di un veicolo del medesimo peso complessivo, ad alimentazione ecologica con emissioni inferiori a 120 grammi per chilometro, con riferimento al tipo di alimentazione più ecologica.

E' appena il caso di ricordare che in materia di tasse automobilistiche esistono già nell'ordinamento norme agevolative di vario tipo a beneficio dei veicoli ad alimentazione ecologica, che si aggiungono a quelle in commento.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 7, comma 60, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto la facoltà per le regioni di stabilire l'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli ad alimentazione ecologica esclusiva o doppia, immatricolati per la prima volta a decorrere dal 3 ottobre 2006.

5. GLI INCENTIVI PER LA ROTTAMAZIONE DEI MOTOCICLI

E' stato posto il quesito in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 236, relative alle agevolazioni per lo svecchiamento del parco motocicli.

Detto comma stabilisce che a decorrere dal 1° dicembre 2006 e fino al 31 dicembre 2007, in caso di acquisto di un motociclo nuovo di categoria «Euro 3», con contestuale sostituzione di un motociclo appartenente alla categoria «Euro 0», realizzata attraverso la demolizione con le modalità indicate al comma 233, è concessa l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque annualità.

Il costo di rottamazione è a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di 80 euro per ciascun motociclo, ed è anticipato dal venditore che recupera detto importo quale credito d'imposta da utilizzare in compensazione secondo le disposizioni del comma 231.

La norma aggiunge che le disposizioni in esame hanno validità per i motocicli nuovi acquistati e risultanti da contratto stipulato dal venditore e acquirente. Va, inoltre, aggiunto che i suddetti motocicli non possono essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008.

Al riguardo, va anzitutto chiarito che ai fini dell'ammissione ai benefici in parola, analogamente a quanto accade per gli altri tipi di veicoli, rileva sia il momento di effettuazione dell'acquisto e sia quello della immatricolazione, relativamente ai quali si rinvia a quanto già illustrato in tema di data dell'acquisto per i veicoli oggetto delle agevolazioni di cui ai commi 226, 227 e 228.

Il comma 236 prevede, inoltre, che per i motocicli acquistati dal 1° dicembre 2006 al 31 dicembre 2006, gli adempimenti previsti dai commi 230 e 233 possano essere effettuati entro il 31 gennaio 2007.

Una lettura sistematica delle norme in questione, induce ad affermare che quest'ultimo termine non è un termine di carattere perentorio.

Si ritiene, infine, che dato il rinvio del comma 236 alle disposizioni dei commi da 230 a 235, in quanto compatibili, comporta che le argomentazioni finora effettuate in relazione ai veicoli, possano essere estese anche agli acquisti, con rottamazione, dei motocicli.

6. CHIARIMENTI SULLE PROCEDURE PREVISTE DALLA LEGGE PER LA FRUIZIONE DEI CREDITI DI IMPOSTA PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA

Sono state chieste, infine, delucidazioni in ordine alle procedure da seguire, da parte degli autodemolitori, ai fini della corretta fruizione dei crediti di imposta, previsti nei commi 224, 226, 227 e 228 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006.

In particolare, viene preliminarmente richiesta l'esatta interpretazione del riferimento agli autoveicoli per il trasporto promiscuo presente nel citato comma 224, veicoli per i quali, in caso di rottamazione, è possibile godere dell'esonero dal pagamento delle spese di rottamazione.

Al riguardo si fa presente che l'art. 14 del citato decreto legge n. 7 del 2007 ha aggiunto la categoria delle autovetture a quella degli autoveicoli già presente nel comma 224 della legge finanziaria per il 2007.

Occorre, peraltro, precisare che l'estensione opera solo a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legge stesso, ovvero il 2 febbraio 2007.

Va posta, quindi, una particolare attenzione da parte degli operatori del settore all'esatta applicazione delle norme appena indicate, in quanto il rimborso dei costi sostenuti per la rottamazione delle autovetture potrà avvenire, con la procedura indicata nel comma 231, solo a decorrere dalla predetta data, mentre per il periodo antecedente la procedura in parola deve ritenersi applicabile per i soli autoveicoli per il trasporto promiscuo, previsti nel più volte citato comma 224.

Per ciò che attiene alle modalità attuative dei commi 224, 226, 227 e 228 della legge finanziaria per il 2007 da parte dei centri di demolizione, essa è delineata in dettaglio nel successivo comma 231, in base al quale l'Agenzia delle entrate ha adottato la risoluzione n. 22/E del 7 febbraio 2007, con cui sono stati istituiti i codici tributo per la fruizione dei crediti di imposta in argomento.

E' stato chiesto se nel contributo massimo di 80 euro previsto dal comma 224, per ciascun veicolo, debbano ritenersi inclusi i costi relativi alla cancellazione del veicolo dal PRA e quelli relativi al trasporto dello stesso veicolo al centro di raccolta.

Si osserva a questo proposito che il comma 224 facendo esplicito riferimento all'art. 5 del d. lgs. n. 209 del 2003, ha inteso riferirisi alla procedura globale di demolizione, includendovi, quindi, gli eventuali costi di trasporto e di radiazione del veicolo dal PRA.

Sono stati chiesti, inoltre, chiarimenti in ordine alle modalità ed i termini temporali di rimborso delle somme spettanti a titolo di credito d'imposta.

Al riguardo, si fa presente che la citata risoluzione 22/E del 2007, dispone che i codici tributo siano utilizzabili a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data del provvedimento.

Al fine di determinare puntualmente il momento a partire dal quale matura il credito di imposta, vanno distintamente considerate le fattispecie di cui al comma 224 e quelle previste nei commi 226, 227 e 228.

Per quanto riguarda la procedura prevista dal comma 224, si ritiene che il credito di imposta matura dalla data in cui viene richiesto al PRA l'annotazione della cessazione della circolazione del veicolo avviato alla demolizione.

Relativamente, invece, ai casi trattati nei commi 226, 227 e 228 la data a partire dalla quale matura il credito d'imposta è quella dell'iscrizione del nuovo veicolo al PRA, tenuto conto che solo in questo momento è possibile associare il nuovo veicolo con quello demolito, condizione necessaria per potere accedere ai benefici di legge.

A tal proposito va osservato che il comma 234 della legge finanziaria prevede la circolazione delle informazioni tra i vari archivi informatici concernenti i veicoli.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO CARLO VACCARI